

Direzione: AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

Area: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G03842 del 24/03/2026

Proposta n. 10111 del 23/03/2026

Oggetto:

Ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. n. 01071/2025 - Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi/Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul "Progetto di una piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, beach litter e marine litter, con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili", Comune di Arlena di Castro (VT) in località Banditaccia Società Proponente: MED SEA LITTER ITALIA S.r.l. Registro elenco progetti: n. 031/2021

OGGETTO: Ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. n. 01071/2025 - Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi/Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul "Progetto di una piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, beach litter e marine litter, con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili", Comune di Arlena di Castro (VT) in località Banditaccia
Società Proponente: MED SEA LITTER ITALIA S.r.l.
Registro elenco progetti: n. 031/2021

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE TRANSIZIONE ENERGETICA E CICLO DEI RIFIUTI

su proposta del Dirigente ad interim dell'Area Valutazione di Impatto Ambientale

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento Regionale 10 marzo 2025, n. 5, concernente: "*Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie*" con il quale è stata disposta la modifica dell'allegato "B" del predetto R.R. n.1/2002, in particolare è stata soppressa la Direzione regionale "Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi" ed è stata istituita la Direzione regionale "Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti" in cui sono transitate parte delle funzioni della soppressa Direzione;

VISTA la Direttiva del Direttore generale prot. 474509 del 28 aprile 2025 emanata ai sensi degli artt. 19-ter e 22 del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione della riorganizzazione dell'apparato amministrativo di cui al Regolamento Regionale 10 marzo 2025, n. 5;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 26 giugno 2025, n. 476, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti" all'Ing. Wanda D'Ercole, a decorrere dal 1° luglio 2025;

VISTO l'Atto di Organizzazione, n. G08849 del 10 luglio 2025 che ha definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale "Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti";

VISTA la Determinazione regionale n. G09034 del 14 luglio 2025, con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Dirigente dell'Area "Valutazione Impatto Ambientale", della Direzione regionale "Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti", all'Ing. Ferdinando Maria Leone, a decorrere dal 14 luglio 2025;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

VISTO il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”;

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la D.G.R. n. 132 del 27/02/2018, per come successivamente sostituita dalla D.G.R. n. 884 del 18/10/2022 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale”;

VISTA l’istanza pervenuta in data 20/03/2021, acquisita con prot.n. 0250508, con la quale la Società MED SEA LITTER ITALIAIA S.r.l. ha depositato presso l’Area V.I.A. il “Progetto di una piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, beach litter e marine litter, con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili”, nel Comune di Arlena di Castro (VT) in località *Banditaccia*, ai fini degli adempimenti previsti per l’espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale;

VISTI gli elaborati trasmessi in allegato all’istanza presenti e visionabili presso il link <https://regionelazio.box.com/v/VIA-031-2021> unitamente alle integrazioni prodotte nel corso del procedimento dalla Società proponente;

CONSIDERATO che l’iter del procedimento si è svolto ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, con le modalità operative di cui alla DGR 132/2018, per come successivamente sostituita dalla DGR 884 del 18/10/2022, e che l’iter completo con relativo compendio documentale è visionabile presso il box di cui al link sopra indicato. In particolare:

- con la Determinazione n. G06688 del 16/05/2023 l’Area V.I.A. si è espressa con la *pronuncia di compatibilità ambientale* con prescrizioni;
- con la Determinazione n. G13406 del 11/10/2023 l’Area A.I.A. si espressa sul rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006;
- con la Determinazione n. G16584 del 11/12/2023 è stato emesso il “*Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul “Progetto di una piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, beach litter e marine litter, con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili” nel Comune di Arlena di Castro (VT) località Banditaccia Società proponente: MED SEA LITTER ITALIAIA srl Registro elenco progetti: n. 031/2021*”;

VISTA la proposta datata 8 agosto 2023 relativa alla *dichiarazione di notevole interesse pubblico* ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d) e 138 co. 3 del D.Lgs. n. 42/2004 riguardante l’“Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone”, al cui interno ricade il sito dello stabilimento MED SEA LITTER ITALIAIA S.r.l., perfezionata con l’emanazione del Decreto del Segretariato regionale del Ministero della Cultura per il Lazio 15 febbraio 2024, n. 23;

CONSIDERATO che:

- con Sentenza n. 10356 del 22/05/2024, a seguito di ricorso proposto da diversi Comuni e Associazioni, il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato i suindicati atti inerenti al procedimento in parola e quindi: la Determinazione n. G06688 del 16/05/2023; la Determinazione n. G13406 del 11/10/2023; la Determinazione n. G16584 del 11/12/2023;
- con Sentenza n. 01071/2025 del 10/02/2025 il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello presentato dalla Società avverso la suddetta sentenza del TAR;

- con nota prot.n. 0184325 del 13/02/2025 avente ad oggetto *“Trasmissione Sentenza Consiglio di Stato 1071/2025 – Ricorso Med Sea – Determinazione VIA – Determinazione AIA – Determinazione PAUR Progetto di una piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, beach litter e marine litter, con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili” nel comune di Arlena di Castro (VT), località Banditaccia Società proponente: MED SEA LITTER ITALIA S.R.L. Registro elenco progetti: N. 031/2021”*, l’Avvocatura Regionale ha trasmesso alla *Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi*, la Sentenza del Consiglio di Stato in parola, per gli *adempimenti di competenza*;

CONSIDERATO che, sulla base delle argomentazioni espresse nella prefata Sentenza, il Consiglio di Stato, in sintesi, ha affermato che:

- la procedura di VIA si conclude solo con il rilascio del PAUR e che la chiusura della conferenza di servizi decisoria non costituisce l’atto finale della VIA;
- durante il procedimento di che trattasi è intervenuta la citata proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del 08 agosto 2023, riguardante l’*“Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone”*, in data antecedente sia al rilascio dell’AIA del 11/10/2023 che all’emanazione del PAUR del 11/12/2023;
- dalla data di adozione della proposta di vincolo, l’amministrazione avrebbe dovuto sospendere ogni determinazione su progetti in contrasto con le previsioni del vincolo;
- il vincolo opera immediatamente in virtù del principio di *“doppia conformità strumentale”* secondo il quale ogni intervento deve essere conforme sia agli strumenti vigenti sia alle previsioni adottate nel frattempo *... a decorrere dalla data di adozione della proposta, e fino all’emanazione dell’eventuale decreto, l’amministrazione è obbligata a sospendere ogni determinazione in ordine ai progetti che risultino in contrasto con le relative previsioni, operando immediatamente il principio di “doppia conformità” strumentale, cioè che ogni intervento deve risultare conforme agli strumenti vigenti e alle previsioni medio tempore adottate”*;
- il progetto oggetto di valutazione non è riconducibile ad un *impianto FER*, trattandosi piuttosto di un impianto avente ad oggetto esclusivo la gestione dei rifiuti, collocandolo quindi al di fuori delle norme di favore previste per la realizzazione di progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la Regione Lazio non poteva omettere di considerare gli effetti del vincolo sopravvenuto nelle fasi istruttorie e decisionali del procedimento autorizzatorio;
- la proposta di vincolo costituisce dunque una sopravvenienza rilevante che incide direttamente sulla valutazione di compatibilità del progetto;

VISTO che sulla base delle argomentazioni espresse nella Sentenza del Consiglio di Stato, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’8 agosto 2023 costituisce una sopravvenienza giuridicamente rilevante, idonea a incidere sulle valutazioni istruttorie e decisorie, in quanto già pubblicata e produttiva delle misure di salvaguardia di cui all’art. 139, comma 2, del D.Lgs. 42/2004. Ne deriva quindi l’obbligo per l’amministrazione di considerare tale vincolo e, ove necessario, sospendere ogni determinazione incompatibile, in applicazione del principio di doppia conformità strumentale;

VISTO altresì quanto sancito dalla Sentenza del Consiglio di Stato *... una volta acclarata la illegittimità dell’A.i.a. e del Paur per avere ommesso di considerare gli effetti della proposta di vincolo ambientale sul progetto oggetto di approvazione, è l’intero procedimento che risulta afflitto da deficit istruttorio e motivazionale e pertanto dovrà essere rieditato emendato dal vizio riscontrato*;

CONSIDERATO che in attuazione del dispositivo contenuto nella Sentenza n. 01071/2025 in parola, l'Amministrazione Regionale ha "rieditato" il procedimento amministrativo mediante la convocazione di una seduta integrativa della conferenza di servizi, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990, riattivando il procedimento originariamente avviato su istanza della Società Med Sea Litter Italia S.r.l., poi conclusosi con la Determinazione di PAUR n. G16584 dell'11 dicembre 2023, adottata ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al "Progetto di una piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, beach litter e marine litter, con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili", nel Comune di Arlena di Castro (VT), località Banditaccia (Registro elenco progetti: n. 031/2021);

CONSIDERATO in particolare che, per quanto precede:

- con nota acquisita al prot. regionale n. 0880626 del 08/09/2025, la Società Med Sea Litter Italia S.r.l., sui presupposti della sentenza del Consiglio di Stato n. 01071/2025, ha inoltrato il "... *Sollecito finalizzato al tempestivo rilascio della determina A.I.A. e del provvedimento autorizzatorio unico regionale PAUR*";
- con nota prot. 0911737 del 16/09/2025 l'Area VIA, in riscontro alla nota di sollecito della Società proponente di cui al punto precedente, conformemente alla sentenza richiamata che affida l'esecuzione della pronuncia all'autorità amministrativa competente, ha disposto la riedizione del procedimento mediante la convocazione di una seduta integrativa della conferenza dei servizi in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990. Per come specificato nella stessa nota: *Alla conferenza sono chiamati a partecipare il soggetto proponente e tutte le Amministrazioni già coinvolte al fine di consentire il riesame e il rilascio dei pareri di competenza necessari per la definizione del nuovo provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi previsti per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, con particolare riferimento al fatto che, dovendo tener conto del vincolo sopravvenuto di cui alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del 09/08/2023 e successivo Decreto del Segretariato regionale del Ministero della Cultura per il Lazio n.23 del 15/02/2024 "Decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d) e 138 co. 3 del d.lgs. n. 42/2004, "Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone", nei comuni di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Tuscania (VT)", è necessario acquisire ai fini del rilascio del PAUR l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. previo parere obbligatorio dell'Area Urbanistica Regionale e della Soprintendenza Competente per Territorio;*
- nel corso delle interlocuzioni intercorse per la riattivazione del procedimento, la Società proponente non ha presentato modifiche al progetto già oggetto di valutazione nell'ambito del trascorso procedimento conclusosi con i citati provvedimenti di VIA, AIA e PAUR, poi annullati dalla giustizia amministrativa;
- con nota prot.n. 1052696 del 24/10/2025 l'Area VIA ha pertanto convocato in data 25/11/2025 una seduta integrativa della conferenza di servizi prevista dall'art. 27-bis comma 7 parte II del D.Lgs. 152/2006, il cui verbale è stato pubblicato in data 28/11/2025 nel box dedicato, sul procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale attivato dalla Società proponente MED SEA LITTER ITALIA S.r.l. sul medesimo progetto di cui all'istanza originaria del 20/03/2021 (Registro elenco progetti: n. 031/2021);
- con nota prot.n. 0066527 del 22/01/2026 l'Area VIA, preso atto che il parere della competente Soprintendenza del MiC trasmesso con nota prot.n. 0000898-P del 21/01/2026 e acquisito con prot.n. 0062409 del 22/01/2026 nella tempistica indicata nella prima seduta di conferenza suddetta, ha convocato per la data del 17/02/2026 (inizialmente prevista proprio per il 22/01/2026 ma ricalendarizzata per sopraggiunti motivi organizzativi verificatesi) la seduta conclusiva della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 parte II del

D.Lgs. 152/2006 relativa alla riedizione del procedimento, il cui verbale è stato pubblicato nella medesima data nel box dedicato;

- le amministrazioni convocate, in ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato, sono state chiamate a rendere nuove valutazioni alla luce della sopravvenienza del vincolo paesaggistico di cui al Decreto 15 febbraio 2024 n. 23 inerente alla dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 c. 1 lett. c) e d) e 138 c. 3 del D.Lgs. n. 42/2004, "Ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone", nei Comuni di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Piansano, Tarquinia, Tessennano, Tuscania (VT);

CONSIDERATO che, in particolare, relativamente al vizio procedimentale riscontrato nella Sentenza del Consiglio di Stato n. 01071/2025 e alla necessità di rieditare il procedimento considerando gli effetti del vincolo ambientale emerso e presente sul progetto oggetto di approvazione:

- con nota prot. MIC/MIC_SABAP-VT-EM_U03\21/01/2026\0000898-P del Ministero della cultura Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale, acquisita con prot. reg. Lazio n. 0062409 del 22/01/2026, per quanto di propria competenza, valuta le opere di cui trattasi parzialmente non conformi e non compatibili con il contesto paesaggistico di riferimento ed esprime, **PARERE NEGATIVO** alla loro realizzazione;
- con nota prot.n. 0167098 del 17/02/2026 l'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province Laziali ha rilasciato "parere paesaggistico non favorevole ai sensi dell'art.146 co. 7 del D.Lgs. 42/2004 e conseguente parere urbanistico non favorevole per mancata conformità paesaggistica";
- come riportato nel verbale della seduta conclusiva della conferenza di servizi del 17/02/2026, l'Area V.I.A. ... *relativamente al P.A.U.R. in argomento, preso atto di quanto riportato nella Sentenza del Consiglio di Stato Sezione IV in sede giurisdizionale n. 01071 del 10/02/2025 e dei conseguenti approfondimenti effettuati nell'ambito della riedizione del procedimento P.A.U.R. in argomento disposta dalla stessa sentenza con specifico riferimento alla mancata valutazione degli effetti derivanti dalla proposta di vincolo paesaggistico-ambientale sull'area interessata dal progetto, preso atto dei pareri negativi emersi e in particolare del parere negativo della Soprintendenza MiC e dell'Area Urbanistica regionale competenti per territorio relativamente al progetto presentato, preso atto che lo stesso non risulta essere stato rimodulato e/o riformato a seguito del sopravvenuto vincolo né dei pareri intervenuti, rileva che non vi sono elementi per poter rilasciare la compatibilità ambientale ad esito di quanto emerso tenuto conto altresì che in merito al vincolo già nella sentenza del consiglio di stato su citata veniva indicato che "... l'impianto da realizzare non rientra nell'ambito delle FER, avendo ad oggetto principale ed esclusivo quello di gestione dei rifiuti, sicché neppure opera la deroga normativa ..."; Ad esito pertanto di quanto emerso nella presente riedizione del procedimento disposta dal Consiglio di Stato, dovendo in particolare tener conto degli approfondimenti effettuati con particolare riferimento al vincolo intervenuto (come disposto dalla giustizia amministrativa), il procedimento P.A.U.R. in argomento si chiude negativamente ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta per il progetto presentato. La Società potrà presentare eventuali osservazioni alla chiusura negativa ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 ...;*

CONSIDERATO, che il Rappresentante Unico Regionale con nota prot. 0232278 del 03/03/2026, come anticipato nel verbale della conferenza di servizi del 17/02/2026, ha aggiornato la posizione unica della Regione Lazio di cui al parere prot. n. 0998738 del 12/10/2022, esprimendo parere unico regionale non favorevole;

RICHIAMATI i pareri negativi emersi nell'ambito del procedimento come riportati nei verbali di conferenza del 25/11/2025 e del 17/02/2026 e nelle note richiamate (pareri negativi della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale, dell'Area Urbanistica Regionale, della Provincia di Viterbo, dei Comuni di Tuscania e Tessennano e del Rappresentante Unico Regionale);

CONSIDERATO che la conferenza a norma del comma 7 dell'art.14-ter della L. 241/1990 e dell'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006, ad esito di quanto emerso nella riedizione del procedimento disposta dal Consiglio di Stato, dovendo in particolare tener conto degli approfondimenti effettuati con particolare riferimento al vincolo intervenuto (come disposto dalla giustizia amministrativa), si è determinata sul procedimento P.A.U.R. in argomento con esito negativo ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta per il progetto presentato;

RILEVATO che a seguito della chiusura negativa della conferenza di servizi, la Società non ha presentato osservazioni nella tempistica indicata prevista ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90;

RITENUTO di dover procedere alla chiusura negativa della conferenza di servizi ex art. 27-bis c. 7 del D.Lgs. 152/2006 e contestualmente di emettere il provvedimento conclusivo ai sensi dell'art. 27-bis medesimo;

RILEVATA la necessità di adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della L. 241/1990, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti e considerato che ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di confermare quanto espresso dall'autorità competente, Area V.I.A. nel corso del procedimento, rieditato in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 0107/2025, in merito alla non sussistenza delle condizioni per l'espressione della pronuncia favorevole di compatibilità ambientale;

di procedere alla chiusura negativa della conferenza di servizi ex art. 27-bis c. 7 del D.Lgs. 152/2006, in base alla pronuncia non favorevole espressa dall'Area V.I.A. e del giudizio negativo espresso dalla conferenza stessa;

di procedere con l'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) **NEGATIVO** ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 sul "Progetto di una piattaforma di valorizzazione, riciclo materie post-consumo, beach litter e marine litter, con annesso stoccaggio definitivo delle frazioni non riciclabili", nel Comune di Arlena di Castro (VT) in località *Banditaccia*, Società proponente MED SEA LITTER ITALIA S.r.l. - Registro elenco progetti: n. 031/2021;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web regionale;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)